

REGOLAMENTO DI ACCESSO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Il Regolamento regionale n.2 del 13/4/2017 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", disciplina agli artt. 22 e 23 i criteri di accesso e le condizioni minime per l'accesso degli animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate. Il Regolamento regionale consente alle strutture di stabilire i limiti e le condizioni per l'accesso, in base alla valutazione dei rischi, alle caratteristiche dei locali, degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti. È quindi facoltà delle strutture individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli stessi ai fini del loro accesso.

In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato sugli aspetti relativi all'accesso degli animali in struttura e sul controllo delle infezioni.

Gli animali d'affezione ammessi sono cani, gatti e conigli.

I cani devono essere:

- identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
- condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

I gatti e i conigli devono essere:

- alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

I conduttori, in particolare, devono:

- essere maggiorenni e in grado di avere il pieno controllo dell'animale;
- munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
- portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
- pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
- portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
- osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

Presso l'Azienda Speciale Cremona Solidale l'accesso di animali di affezione è consentito negli spazi comuni. Non è altresì consentito l'accesso a sale da pranzo, reparti di degenza, ambulatori, palestre, uffici amministrativi, guardiole infermieristiche ed in genere dove viene svolta attività sanitaria (anche attività animative).

In caso di controllo dell'ottemperanza del Regolamento di Regione Lombardia e del regolamento interno di Cremona Solidale da parte di personale preposto, l'eventuale assenza dei requisiti minimi richiesti per l'accesso alla struttura e/o la presenza dell'animale in zone dove non è previsto l'accesso, il proprietario conduttore, insieme all'animale, sarà invitato a lasciare l'Azienda e potrà essere sanzionato a norma di legge dalle autorità competenti.

Per formalizzare la richiesta di accesso con un animale d'affezione presso "Cremona Solidale", occorrerà che l'interessato compili l'apposito modulo, a disposizione presso il Servizio di Portineria/Reception aziendale, lasciando copia della documentazione sanitaria, di cui ai precedenti paragrafi del presente Regolamento; il Medico di Reparto fornirà il nulla osta per quanto riguarda la condizione clinica dell'ospite / paziente che riceverà la visita, ed il Direttore Sanitario il nulla osta sulla documentazione sanitaria esibita.

In caso di risposta positiva, verrà rilasciata copia della richiesta della richiesta debitamente firmata, che fungerà da ricevuta ed autorizzazione all'ingresso, da esibirsi a richiesta.

Accesso dei cani-guida per i non vedenti

È consentito di diritto l'accesso nella struttura dei cani guida in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ad ospiti e pazienti. Il personale sanitario valuterà l'opportunità di consentire l'accesso operando secondo le regole del presente regolamento, tenuto conto di quanto previsto all'art.24 del Regolamento regionale n.2 del 13/4/2017 che prevede quanto segue: - al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani di assistenza devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi ed il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza; - il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Simona Gentile



Il Direttore Generale
Dot.ssa Alessandra Bruschi

